

STATUTO

54 CENT(R)O SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASSA MS VIA MARINA VECCHIA
118

Numero REA: MS - 131139

Codice fiscale: 01316140456

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-04-2019 - Statuto completo	2
--	---

scale GZZ YLN 92L61 F023W, cittadina italiana-----
- GUIDUCCI MICHELE, nato a Mosca (Russia) il giorno 28 novem-
bre 1994, residente a Massa (MS), Via Alessandro D'Ancona n.
21, codice fiscale GDC MHL 94S28 Z154E, cittadino italiano.---
Sempre la Comparente dichiara:-----
a) - che la detta delega, conferita per iscritto, resterà con-
servata agli atti della società;-----
b) - che del consiglio di amministrazione è presente oltreché
essa Comparente, quale Presidente, anche il consigliere signo-
ra GOZZANI YLENIA, sopra generalizzata;-----
c) - che la presente assemblea è stata convocata a norma di
legge e di statuto;-----
d) - che ha accertato l'identità e la legittimità degli aventi
diritto al voto;-----
e) - che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficiente-
mente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e
ne hanno altresì accettato la discussione.-----
Si passa quindi alla trattazione dell'unico argomento posto
all'ordine del giorno.-----
Adozione nuovo testo statuto sociale.-----
Il Presidente, prendendo la parola sull'unico argomento posto
all'ordine del giorno, illustra brevemente all'assemblea i mo-
tivi che rendono opportuno adottare un nuovo statuto; in par-
ticolare il Presidente, anche in vista della effettiva attivi-
tà che la società si accinge a svolgere, fa presente la neces-
sità di modificare gli articoli inerenti lo scopo mutualistico
e l'oggetto sociale della società cooperativa.-----
A tal fine il Presidente propone di sostituire ed integrare il
vigente statuto nel modo che segue:-----
-----"STATUTO-----
-----TITOLO I-----
-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----
Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----
E' costituita con sede nel Comune di Massa (MS) la Società co-
operativa denominata "54 CENT(R)O SOCIETA' COOPERATIVA".-----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,
sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche
altrove.-----
Art. 2 (Durata)-----
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà es-
sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto
di recesso per i soci dissenzienti.-----
-----TITOLO II-----
-----SCOPO - OGGETTO-----
Art. 3 (Scopo mutualistico)-----
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio
della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per
scopo quello di perseguire in forma mutualistica l'autogestio-
ne dell'impresa che ne è l'oggetto dando continuità di occupa-
zione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,

sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:-----

- la gestione di impianti sportivi;-----
- la gestione di eventi culturali, sportivi ed artistici;-----
- la gestione di servizi ludico-ricreativi;-----
- l'organizzazione e la gestione di servizi di pulizia civile ed industriale in genere;-----
- la gestione di locali pubblici e privati e conseguenti servizi (bar, punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, palestre, impianti sportivi, attività di catering e negozi di genere alimentare) nei quali promuovere modelli di consumo critico tra i quali il commercio equo e solidale e permettere ai giovani di sperimentare che il divertimento non passa attraverso il consumo di alcolici;-----
- l'esecuzione di attività ausiliarie al commercio, deposito, sorveglianza, custodia e movimentazione di merci per soggetti pubblici e privati;-----
- l'organizzazione, l'allestimento e la gestione di fiere, mostre, spettacoli, congressi, manifestazioni sportive e culturali, sagre, concerti e cerimonie; -----
- l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;-----
- la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di lavori di installazione, riparazione, manutenzione e ripristino di impianti elettrici, idrotermo-sanitari e meccanici nonché di irrigazione e lavori di manutenzione aree verdi;-----

- la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei ad intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;-----

- l'attività di segreteria e ricerche di mercato;-----

- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa, ricreativa e sportive dilettantistiche per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; -----

- l'attivazione e l'organizzazione di servizi volti a prevenire situazioni di disagio; gestire direttamente, indirettamente o per conto terzi, strutture e servizi di carattere sociale (centri di ascolto, centri diurni, centri di accoglienza ed aggregazione, comunità educative di tipo familiare, scolastico, servizi educativi e socio-sanitari);-----

- la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, sportive, culturali, formative e assistenziali;-----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste, mostre, spettacoli e concerti;-----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche, spazi di aggregazione in stile oratoriale con una particolare attenzione verso i giovani, nei quali possano sentirsi parte attiva, incontrarsi e costruire relazioni significative ed educative tra coetanei e a livello intergenerazionale e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani;-----

- l'attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extrascolastico;-----

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, media-teche, biblioteche, videoteche, servizi accessori nell'attività musicale, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di giovani e altri soggetti in stato di bisogno;-----

- la gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;-----

- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;-----
- la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;-----
- la progettazione, l'organizzazione e la gestione di qualsiasi iniziativa e attività finalizzata al miglioramento delle qualità della vita e il contrasto delle problematiche giovanili quali la conoscenza degli effetti e delle conseguenze del consumo di alcolici, in particolar modo nell'età dello sviluppo, e l'educazione alla legalità, nonché iniziative per il tempo libero;-----
- l'organizzazione e la gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;-----
- la promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;-----
- l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;---
- l'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;-----
- la produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;-----
- la partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti;-----
- la stipulazione di contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati;-----
- la partecipazione ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;---
- la stipulazione e la definizione con enti pubblici e privati

di ogni convenzione per l'uso di aziende e strutture strumentali alla realizzazione dello scopo sociale;-----

- la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;-----

- la promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.-----

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.-----

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.-----

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.-----

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 (Soci operatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.----
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguati allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.-----
Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa. -----
Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. -----
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.-----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.-----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:-----
a) - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
b) - la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai

momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----
c) - il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.-----
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura dell'Organo amministrativo, nel libro dei soci.-----
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.-----
Art. 7 (Domanda di ammissione)-----
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;-----
b) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--
c) - l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;-----
d) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;-----
e) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;-----
f) - l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-
Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, che intendono essere ammessi come soci sovventori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----

g) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;-----
h) - la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----
i) - la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----
L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----
L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----
Art. 8 (Obblighi dei soci)-----
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----
a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----
- del capitale sottoscritto;-----
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;-----
b) - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
c) - a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicano attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; -----
d) - a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni

di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:-----

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----
- b) - che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;-----
- c) - il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;-----
- d) - che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.-----

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:-----

- a) - non sia più in grado di concorrere al raggiungimento de-

gli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero che abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;-----

b) - risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quindici giorni per adeguarsi;-----

c) - previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro quindici giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----

d) - svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;-----

e) - nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; -----

f) - in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.-----

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.-----

Art. 12 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. -----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 13 (Rimborso della quota)-----

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-

tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.-----

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----SOCI SOVVENTORI-----

Art. 15 (Soci sovventori)-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.-----

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.-----

La quota ha un valore minimo pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00).-----

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.-----

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.-----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art. 18 (Deliberazione di emissione) -----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.-----

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)-----

I diritti spettanti ai soci sovventori saranno in base a criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----

Il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte non potrà essere comunque superiore a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;-----

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori.-----

Ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Amministrativo, qualora quest'ultimo sia collegiale.-----

I voti spettanti al socio sovventore saranno attribuiti in base alla delibera assembleare. -----

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno

computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;-----
Il diritto di recesso sarà disciplinato secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.-----
-----TITOLO V-----
-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----
Art. 20 (Elementi costitutivi)-----
Il patrimonio della società è costituito:-----
1) - dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).-----
Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;-----
b) - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale; -----
2) - dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; -----
3) - dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; ---
4) - dalla riserva straordinaria; -----
5) - da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. -----
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----
Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.-----
Art. 22 (Bilancio d'esercizio)-----
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----
Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----
L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----
a) - a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;-----

b) - al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) - a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----

d) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;-----

e) - ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 23 (Ristorni)-----

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.-----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo amministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:-----

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,-----

- qualifica professionale,-----

- compensi erogati,-----

- tempo di permanenza in Cooperativa,-----

- tipologia del rapporto di lavoro.-----

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.-----

-----TITOLO VI-----

-----ORGANI SOCIALI-----

Art. 24 (Organi sociali)-----
Sono organi della Cooperativa:-----
a) - l'Assemblea dei soci-----
b) - l'Organo amministrativo; -----
c) - Organo di controllo-----
Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)-----
L'Assemblea: -----
a) - approva il bilancio e destina gli utili;-----
b) - delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci
sovventori;-----
c) - procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;
d) - procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo; --
e) - determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori ed all'organo di controllo;-----
f) - delibera di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-
ti dei soci;-----
g) - provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-----
h) - delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi
dell'articolo 23 del presente statuto;-----
i) - delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----
j) - approva il regolamento interno di lavoro, così come pre-
visto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali altri regola-
menti interni;-----
k) - delibera sulla responsabilità degli Amministratori e
dell'organo di controllo;-----
l) - nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimen-
to della liquidazione;-----
m) - delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua
competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli
argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che
rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua
approvazione. -----
Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti
punti g) e l) deve essere redatto da un Notaio.-----
L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-
cati all'articolo 26.-----
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che
l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la
trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-
meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano
alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Ammini-
stratori. -----
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza
ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della ri-
chiesta.-----
Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)-----
L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con
avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e

l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'organo di controllo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei membri dell'organo di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.-----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----

Art. 28 (Voto ed intervento)-----

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.---

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: -----

a) - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

c) - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, membro dell'organo di controllo o dipendente della Cooperativa.-----

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.-----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.-----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.-----

Art. 30 (Amministrazione)-----

La Società è amministrata, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed, eventualmente, il Vicepresidente.-----

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi o il diverso periodo determinato dai soci al momento della nomina, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.-----

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)-----

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.-----

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Perlomeno ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'organo di controllo, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.---
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 33 (Integrazione dell'Organo amministrativo)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'organo di controllo----- qualora quest'ultimo non sia nominato.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.-----

In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 34 (Compensi agli Amministratori) -----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.-----

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.-----

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.-----

Art. 35 (Rappresentanza)-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, se nominato, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli lui conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

Art. 36 (Organo di Controllo e revisione legale dei conti)----

La società può nominare ai sensi di legge un organo di controllo, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco o revisore unico o da un collegio sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.-----

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.-----

Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.-----

Qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore ad un milione di Euro, l'organo di controllo dovrà essere collegiale.-----

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.-----

Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revi-

sione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.---
Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.-----

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) esercizi sociali e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.----

E'ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale, se nominato, si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.---

Verificandosi questi requisiti, il collegio sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.-----

Sono comunque fatte salve diverse disposizioni di legge.-----

-----TITOLO VII-----

-----CONTROVERSIE-----

Art.37 (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) - tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) - le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;-----

c) - le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o membri dell'organo di controllo, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, membro dell'organo di controllo o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

Art. 38 (Arbitri e procedimento)-----

Gli arbitri sono in numero di:-----

a) - uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;-----

b) - tre, per le altre controversie;-----

c) - nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----
In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.Lgs. n. 5/2003. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----
Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. -
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.-----
Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----
-----TITOLO VIII-----
-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----
Art. 39 (Scioglimento anticipato)-----
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----
Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)-----
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora

corrisposti;-----
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-
peratori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-
ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora
corrisposti;-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.
59.-----
-----TITOLO IX-----
-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----
Art. 41 (Regolamenti)-----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci deter-
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di
cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appo-
siti regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-
zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per
le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno es-
sere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecni-
ci, se verranno costituiti.-----
Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
devoluzione)-----
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-
ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di
devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-
re ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coopera-
tiva:-----
a) - non potrà distribuire dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
sato; -----
b) - non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due
punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; ---
c) - non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; ---
d) - dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-
va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale
sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-
listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.---
Art. 43 (Rinvio) -----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-
genti norme di legge sulle società cooperative.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice
civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a
norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in
quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità
limitata."-----

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare in proposito.-----
-----L'assemblea:-----
udita la proposta sopra formulata dal Presidente, dopo ampia ed idonea discussione, all'unanimità-----
----- D E L I B E R A -----
- di adottare un nuovo testo dello statuto sociale secondo la formulazione sopra proposta dal Presidente e da intendersi qui come integralmente riportata.-----
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore tredici e minuti dieci.-----
Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della società.-----
Del presente atto io Notaio ho dato lettura, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alla Comparsante, la quale da me richiesta lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e lo sottoscrive alla mia presenza con firma elettronica, verificata valida a norma di legge, a partire dalle ore tredici e minuti venti.-----
Quindi il presente atto viene sottoscritto digitalmente alla presenza della Comparsante da me Notaio.-----
Scritto da persona di mia fiducia e da me completato con procedure informatiche a norma di legge consta di un unico documento informatico che occupa quarantanove pagine intere.-----
F.to Giugni Lia-----
F.to TOMMASO de LUCA, Notaio-----
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.-----
Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto digitale conservato ai sensi di legge.-----